

La cartella di pagamento: le novità in tema di soglie in materia di rateazione e le problematiche per i contribuenti persone fisiche

A cura di Luigi Risolo

Con la Direttiva di Gruppo n. 7 del 1° Marzo 2012, Equitalia, in linea con le seguenti disposizioni normative, in tema di:

- “dilazione di pagamento”, di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 (recentemente modificato dal Decreto Legge del 2 Marzo 2012, n. 16, art. 1);
- “rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi”, di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (il cui nuovo testo è in vigore dal 1° marzo 2008, per effetto delle modifiche di cui al Decreto Legge del 31 Dicembre 2007, n. 248, art. 36);

ha inteso innalzare da 5.000,00 a 20.000,00 Euro la soglia di debito entro la quale il contribuente debitore può chiedere la rateazione su semplice istanza e senza dover dimostrare, attraverso idonea documentazione, la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

Quindi, per importi fino a 20.000,00 Euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili; l’importo di ciascuna rata dovrà essere di almeno 100,00 Euro “salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo coinvolgimento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle competenti strutture”, ovvero uffici e dirigenti o responsabili preposti.

Tuttavia, dato che tale ultima novità si inserisce in una rilevante serie di precedenti, le quali, nell’insieme hanno modificato l’assetto della cartella di pagamento e delle vicende connesse, come il caso della rateazione, allora, si ritiene di fornire una breve sintesi su alcuni istituti di rilevante interesse.

GLI APPROFONDIMENTI

La cartella di pagamento

La cartella di pagamento è il provvedimento attraverso il quale si esercita l'intimazione, nei confronti del contribuente (sia esso persona fisica che giuridica), ad adempiere verso un'obbligazione di natura tributaria, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, pena l'inoltro delle procedure esecutive.

Essa è uno strumento mediante il quale la pubblica amministrazione procede al recupero coatto di un credito vantato nei confronti del contribuente e consistente in imposte, tasse, premi assicurativi e di ogni altra forma di prelievo istituita mediante legislazione statale.

La cartella viene emessa dal concessionario della riscossione, ovvero dall'agente della riscossione competente per territorio, attraverso la notifica al soggetto interessato nei termini di legge, a condizione, tra l'altro, che contenga l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973).

La condizione necessaria e sufficiente affinché possa essere emessa e notificata una cartella di pagamento è la cosiddetta iscrizione a "ruolo".

Dal 1° Ottobre 2011 vige il nuovo modello di cartella di pagamento, attraverso il quale si rende più chiaro il rapporto tra l'Agente della Riscossione ed il Contribuente in tema di dettaglio delle somme pretese e relative motivazioni, proprio, al fine di rendere ancor più efficaci i diritti di costui secondo quanto sancito dallo Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n. 212 del 2000) e dalle norme in materia di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa (Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.).

Allo stato attuale dei fatti, lo strumento della Cartella di pagamento, viene, di fatti e progressivamente, ridotto nel suo utilizzo per effetto di due provvedimenti legislativi:

- Decreto Legge del 31 Maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge del 30 Luglio 2010, n. 122);
- Decreto Legge del 6 Luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni dalla Legge del 15 Luglio 2011 n. 111);

In altre parole attraverso questi due provvedimenti legislativi sono stati introdotti due nuovi atti e cioè:

- 1) L'avviso di addebito dell'Inps, che a decorrere dal 1° Gennaio 2011 sostituisce la cartella di pagamento in materia di contributi previdenziali;
- 2) L'accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate, che a far data dal 1° Ottobre 2011 sostituisce la cartella di pagamento in materia di Imposte sul Reddito delle persone fisiche e giuridiche, Imposta sul Valore Aggiunto ed Imposta Regionale sulle Attività Produttive relativi ai periodi d'imposta dal 2007 in poi.

GLI APPROFONDIMENTI

Ma restando in tema di cartella di pagamento e della fase relativa la pagamento, occorre porre un fondamentale risalto proprio al primo foglio, del nuovo modello (adottato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 20 Marzo 2010) e specificatamente nel punto in cui si rimarcano le seguenti avvertenze:

1. la cartella ha valore di intimazione ad adempiere;
2. se si tratta di un ruolo ripartito in più rate l'intimazione si estende a tutte le rate;
3. nel caso di mancato pagamento entro i 60 giorni l'Agente della Riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo;
4. il ruolo è un titolo esecutivo.

Si tratta di elementi decisivi e sottolineati al fine di comprendere al meglio l'importanza del procedimento di dilazione e della conseguente fase di trattamento e gestione operativa.

L'intimazione ad adempiere

Innanzitutto, l'intimazione è l'elemento essenziale ai fini dell'attivazione delle procedure di esecuzione forzata verso il contribuente moroso.

Infatti, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'Agente della Riscossione può dare avvio alle procedure di esecuzione forzata proprio a causa del mancato pagamento da parte del contribuente debitore.

La differenza rispetto al vecchio modello di cartella di pagamento è che in quest'ultimo le procedure esecutive si eseguivano in tempi più lunghi poiché l'Agente della riscossione procedeva all'emissione, in separata sede, dell'avviso di intimazione ad adempiere.

Nel nuovo modello di cartella, invece, è già inserita l'intimazione, per cui si salta il passaggio della notifica dell'avviso e quindi si giunge prima all'attivazione delle procedure di esecuzione forzata.

Il ruolo

Il ruolo, secondo quanto sancito dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 602/1973 (e modificato dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999), è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario".

GLI APPROFONDIMENTI

In definitiva, affinché possa essere emessa e notificata una cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione è necessario che il contribuente debitore non abbia proceduto al pagamento di somme relative a imposte, tasse, diritti, premi, sanzioni di spettanza della Pubblica Amministrazione (ovvero "Ente Impositore") entro determinati limiti temporali; cioè:

- il contribuente non ha proceduto al pagamento entro la naturale scadenza;
- entro i termini di normale scadenza il contribuente è stato inerme anche dinanzi ad una richiesta di dilazione di pagamento;
- in sede di ottenimento di una dilazione di pagamento, il contribuente non ha regolarmente adempiuto;
- il contribuente è rimasto ancora immobile dinanzi ad un successivo avviso di pagamento precedente la cartella di pagamento.

Pertanto, superate tali circostanze, l'Ufficio competente dell'Ente Impositore procede alla fase esecutiva del ruolo, cioè all'inserimento del contribuente inadempiente nell'elenco sopra richiamato.

L'esecutività del ruolo

Una volta che il contribuente è stato inserito nel ruolo, dal punto di vista della riscossione si ha che:

- il soggetto viene individuato attraverso l'anagrafica tributaria;
- è destinatario della fase materiale della riscossione;
- nei casi più gravi può essere destinatario di procedimenti di esecuzione forzata.

In merito a codesto ultimo punto, vi è da dire che allo stato attuale la normativa sia in tema di ruolo che di cartella di pagamento ha reso più spedite le azioni di recupero coatto del credito nei confronti del contribuente debitore, ragion per cui l'adozione di una azione difensiva, o di dilazionamento delle somme, appare indispensabile e, soprattutto, va esperita in tempi abbastanza celeri.

In più occorre sottolineare che le procedure di riscossione si estendono anche ai seguenti soggetti:

- eredi del de cuius intestatario del ruolo, i quali sono chiamati in causa ai sensi dell'art. 477 del Codice di Procedura Civile, all'interno del quale viene sancito che "il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto";

GLI APPROFONDIMENTI

- coobbligati in solido pariteticamente, i quali possono essere chiamati a rispondere dell'adempimento sulla scorta di un ruolo ad essi intestato;
- titolari di beni oggetto di diritti reali di garanzia iscritti a favore dell'Ente Impositore o del Concessionario della Riscossione.

Citando questi tre casi, in buona sostanza, si vuol dire che in tema di ruolo sussiste il cosiddetto principio di responsabilità solidale, che nella normativa tributaria trova riferimenti proprio negli art. 32 e 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.

La rateazione

In generale, i contribuenti (siano essi persone fisiche che giuridiche) possono chiedere presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione una rateazione delle somme iscritte nella cartella di pagamento o anche in più cartelle entro, però, determinati limiti e condizioni, legate, per lo più, alle fasce di importo ed alla regolarità comportamentale del contribuente nei confronti del Ufficio, in tema di pagamenti di ulteriori somme iscritte a ruolo (o di dilazioni in precedenza concesse).

Le rateazioni vengono eseguite, ovviamente, utilizzando i modelli di istanza forniti dall'Agente della Riscossione, e tali procedure, interessano, le seguenti fasi:

- istanze di richiesta di rateazione da parte dei contribuenti in generale, siano essi persone fisiche, ditte individuali, società di persone, società di capitali, enti, fondazioni, etc..., che variano anche in relazione alle fasce di importo da rateizzare;
- istanze di richiesta di rateazioni successive ad una precedente accolta e che è in corso di pagamento, esperibili dalle stesse categorie di soggetti richiamati nel punto precedente (le quali, presuppongono, tuttavia, il regolare pagamento delle rate della precedente dilazione);
- proroga delle rateazioni già concesse alla data del 28 Dicembre 2011 (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011) fino ad un massimo di ulteriori anni 6.
- Proroga delle rateazioni concesse in data successiva al 28 Dicembre 2011 a patto che la dilazione non sia scaduta o già precedentemente prorogata.

Data la molteplicità di contribuenti interessati e volgendo l'attenzione alla categoria delle persone fisiche, è evidente che la possibilità di poter richiedere una rateazione delle somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella di pagamento, o addirittura quella di poter ottenere una proroga o una seconda dilazione costituisce, almeno nell'apparenza, un ancora di salvezza.

GLI APPROFONDIMENTI

Per effetto, quindi della recente novità di cui al Decreto Legge n. 16 del 2 Marzo 2012, il contribuente può chiedere una rateazione fino a 20.000,00 Euro, senza dover fornire giustificazione alcuna in merito alle proprie condizioni di eventuale difficoltà economica; tale vincolo scatta invece per la richiesta di rateazione per importi superiori ai 20.000,00 Euro. Resterebbe, tuttavia, sempre e comunque, la problematica connessa alla portata della singola rata di importo non inferiore ai 100,00 Euro. Il condizionale utilizzato, appare d'obbligo, per alcune precise motivazioni, di seguito elencate:

- l'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 sancisce che l'Agente della Riscossione può concedere delle dilazioni di pagamento su somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili purchè il contribuente si trovi in una obiettiva e comprovata situazione di difficoltà economica;
- nella sopra citata direttiva di Equitalia del 2 Marzo 2012, viene stabilito, a riguardo, che per le rateazioni fino a 20.000,00, concedibili su semplice istanza di parte, può essere concesso un numero di rate mensili pari a 48 e che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 Euro fatta eccezione per particolari situazioni di difficoltà economica del contribuente e previo coinvolgimento dei dirigenti o altre figure di responsabilità a ciò preposte all'interno del concessionario;
- in una precedente direttiva di Equitalia del 13 Maggio 2008, viene ancora rimarcato il principio relativo all'ammontare minimo di ciascuna rata, ovvero pari a 100,00 Euro, fatte salve le particolari e comprovate situazioni di difficoltà economiche del contribuente.

Tale assunto, pertanto, appare decisivo soprattutto in considerazione della fattispecie concreta in cui si può trovare il contribuente e consistente, per l'appunto, nel dover chiedere una rateazione, o una successiva ad una già in corso (per somme iscritte a ruolo), ma in considerazione delle esigue risorse finanziarie disponibili, ed in virtù delle quali non potrebbe affrontare rate di importo pari o superiore a 100,00 Euro. Si tratta quindi della possibilità di ottenere un'eccezione, che, come già richiamato precedentemente, appare del tutto plausibile, visto che lo stesso Concessionario per la riscossione tollera tale situazione estrema, almeno da quanto risulta dalle varie direttive.

A questo punto si pone il quesito di come affrontare tale situazione, ovvero come consentire al contribuente di ottenere un provvedimento di dilazione a lui favorevole (nel senso, più confacente alle reali possibilità economico-finanziarie) nel rispetto di quanto esplicitato nella direttiva di Equitalia del 2 Marzo 2012.

I rimedi verso le problematiche relative alla rateazione

GLI APPROFONDIMENTI

Intanto, in via preliminare, occorre rilevare che il procedimento di richiesta o deposito di un'istanza di rateazione di somme iscritte a ruolo, in generale, è inquadrato nelle procedure tipiche di un procedimento amministrativo, anche se tali iter sono eseguiti presso il Concessionario della Riscossione (ma del resto è noto che egli comunque ha una compagine sociale interamente pubblica, ovvero Agenzia delle Entrate da un lato ed Inps dall'altro); pertanto il far presente agli Uffici preposti che la proposta di rateazione non è confacente alle effettive capacità economico-finanziarie del contribuente debitore, implica la presentazione di una ulteriore istanza (in carta semplice); cioè un'istanza di controdeduzioni al provvedimento di rateazione rilasciato dall'Ufficio e presentato agli organi direttivi preposti dell'Agente della Riscossione (il tutto, ovviamente in tempi ristretti).

L'obiettivo è quello di far presente che il contribuente trovasi in una grave situazione di obiettiva difficoltà economica e quindi la concessione di una rateazione con rate mensili inferiori ad € 100 (pur nel rispetto nel numero massimo di settantadue) può essere decisiva considerato, anche, la possibilità che tale strada sia contemplata anche dalle diverse direttive di gruppo di Equitalia, come in precedenza richiamato.

Ma quali possono essere le circostanze utili a far sì che al contribuente sia riconosciuta una particolare situazione di difficoltà economica oltre a quella normalmente tollerata?

Analizzando il caso del contribuente persona fisica, possiamo dire che i fattori che possono incidere in tal senso sono:

- perdita del posto di lavoro;
- ingenti spese medico-sanitarie che possono colpire il contribuente stesso o altri membri del nucleo familiare;
- il contestuale pagamento di altre somme iscritte a ruolo oppure di obbligazioni pecuniarie (come ad esempio: sanzioni) di consistente ammontare.

All'istanza di controdeduzioni, prima richiamata, sono fondamentali gli allegati cioè quella documentazione ufficiale utile a costituire, alla fine, l'elemento o gli elementi probatori, come ad esempio:

- la certificazione dell'I.S.E.E.;
- il certificato dello stato occupazionale rilasciato dal Centro per l'impiego territorialmente competente ed attestante la perdita del posto di lavoro;
- la documentazione medico-sanitaria con particolare riferimento alle fatture, ricevute e scontrini fiscali relativi alle spese sostenute;
- la documentazione attestante l'eventuale pagamento in contemporanea di altre somme iscritte a ruolo oppure il contestuale pagamento di obbligazioni pecuniarie, come ad esempio sanzioni, multe, verbali, etc... .

GLI APPROFONDIMENTI

Appare evidente, che la sussistenza di una o più circostanze aggravanti la situazione economica del contribuente sono determinanti ai fini della concessione della rateazione più favorevole, e le possibilità aumentano sulla base di due tipologie di valori:

- il valore scaturente dalla certificazione dell'I.S.E.E.;
- dall'entità del gravame derivante dal sostenimento di altre spese (come quelle sanitarie) o dal pagamento di altri ruoli od obbligazioni pecuniarie.

Quindi, minore è il valore dell'I.S.E.E. e maggiori sono le spese medico sanitarie o le contestuali obbligazioni pecuniarie, e più alte sono le possibilità di ottenere tale beneficio dilazionatorio.

Tuttavia non sempre tale via risulta essere proficua per il contribuente debitore nel senso che non sempre l'Agente della Riscossione può accogliere le sue istanze, pertanto, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di particolare rateazione (come nel caso della concessione di rate mensili inferiori a 100,00 Euro, pur nel rispetto del numero massimo concedibile per legge) si rende opportuno la via del ricorso tributario presso la competente Commissione Tributaria Provinciale.

GLI APPROFONDIMENTI

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00



Denominazione Agente della Riscossione
Agente della Riscossione - prov. di xxxxxxxxx
Indirizzo, Cap Comune

Gli sportelli dell'Agente della Riscossione sono aperti al pubblico dal xxxxx al xxxxx dalle ore xx.xx alle ore xx.xx

http://www.xxxxxxxxxxxxxxx.it



DESTINATARIO

Sig.ra XXXXXXXX XXXXXXXXXX

VIA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

99999 YYYYYYYY YY

Cod. Fisc. QQQQQQQQQQQQQQQQ
 Indicazione eventuale qualità di coobbligato

La presente cartella ha valore anche di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (art. 25, c. 2, del D.P.R. n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della Riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (art. 49, c. 1, D.P.R. n. 602/1973).
ATTENZIONE: L'Agente della Riscossione fornisce le informazioni relative alla situazione dei pagamenti, mentre per i chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella è necessario rivolgersi all'Ente che ha emesso il ruolo.

ENTE CREDITORE

SOMME DOVUTE

XXXXXXXXXX	0,00
XXXXXXXXXX	0,00
XXXXXXXXXX	0,00
XXXXXXXXXX	0,00
	diritti di notifica 0,00

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica* **euro 0,00**

*Comprensivo dei compensi del servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- ai nostri sportelli (vedere elenco);
- con altre modalità (vedere "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate negli allegati solo in presenza di somme rateizzabili.

In caso di ritardo nel pagamento

All'importo dovuto si aggiungeranno:
 - interessi di mora;
 - maggiori costi del servizio di riscossione;
 - eventuali spese per recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della Riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- Fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- Esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il contribuente può presentare domanda di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente (vedere specifica sezione).
 L'avvenuta presentazione della domanda di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

Denominazione Agente della Riscossione

GLI APPROFONDIMENTI



Ente che ha emesso il ruolo
Denominazione ed Indirizzo

da inserire in caso di coobbligazione:

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:

Nome Cognome

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER :

1. XXXXX XXXXX
2. XXXXX XXXXX

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI

1. XXXXX XXXXX
2. XXXXX XXXXX

Ruolo n. 0000/000000.

Reso esecutivo in data gg-mm-anno.

Specie Ruolo.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nome Cognome.

n.	Anno	Codice	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
Rif.	Tributo					
1	XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2	XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00	0,00
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro 0,00	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro 0,00	

*Seguono indicazioni sugli ulteriori oneri da corrispondere per pagamenti oltre le scadenze specifiche per Ente creditore

GLI APPROFONDIMENTI



ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro 0,00 dovrà essere così pagato: (fatta salva la diversa disciplina prevista per particolari tipologie di somme iscritte a ruolo)

RATA 1/UNICA	0,00	+ 0,00* =	0,00 entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella
RATA 2			0,00 entro l'ultimo giorno del X mese successivo a quello di scadenza della prima rata

In caso di pagamento in ritardo, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA 1/UNICA	0,00	+ 0,00 * =	0,00 cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
RATA 2			0,00 cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

Gli interessi di mora vanno calcolati dalla data di notifica della cartella, nelle ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso del servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- Alle Poste e in Banca, utilizzando il modulo RAV allegato (a costo dell'operazione)
- Presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione").

All'estero

- In Banca, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato all'Agente della Riscossione presso Istituto di Credito codice BIC XXXXXXXXXXXX, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate nella sezione "eventuali pagamenti parziali".

Eventuali PAGAMENTI PARZIALI, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della Riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- Alle Poste, con l'apposito bollettino F35 sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 00000000 intestato all'Agente della Riscossione XXXXXXXXXXXX;
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale.
- Presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

GLI APPROFONDIMENTI



DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: QQQQQQQQQQQQQQ
NUMERO CARTELLA: 000 0000 00000000 00

REGIONE O ZONA:
GRUPPO:

PRG	Numero di ruolo	Cod. Trib.	Anno Rif.	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	0000/000000	xxxx	xxxx	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxx
2	0000/000000	xxxx	xxxx	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxx
						0,00	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					0,00	0,00	
Importo totale della cartella							euro 0,00
Dettaglio dei pagamenti							euro 0,00

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Nome Cognome, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di xxxxxx della Denominazione Agente della Riscossione.

Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati nel ruolo dall'Ente che ha emesso il ruolo.

Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di entrate rateizzabili, è possibile presentare domanda all'Agente della Riscossione che può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo che era dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione;
- il carico non può più essere rateizzato.

Maggiori informazioni operative (modulistica, simulatori di calcolo, ecc.) sono disponibili sul sito www.equitaliaspa.it.

Si precisa che l'Agente della Riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato gestiscano in proprio la concessione della rateazione, salvo i casi espressamente indicati dagli Enti creditori.

L'elenco aggiornato di tali Enti è disponibile sul sito www.equitaliaspa.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della Riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'art. 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

segue

GLI APPROFONDIMENTI

Denominazione Agente della Riscossione



COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

I restanti diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, sono esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è Nome Cognome.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.xxxxxxxxxxxxxx.it, nonché presso gli sportelli della scrivania società.



RUOLI EMESSI DA XXXXXXXXXX - AVVERTENZE

I fogli avvertenze saranno individuati in base alla specifica tipologia di somme iscritte a ruolo.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il costo del servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della Riscossione (normativa di riferimento: art. 17 comma 7 ter, del D.Lgs n. 112/1999).

I **compensi del servizio di riscossione** (o aggio di riscossione) rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della Riscossione. Il costo del servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, l'aggio pari al 9%, è posto interamente a carico del destinatario della cartella. L'aggio di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi del servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme iscritte a ruolo, qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento art. 30 D.P.R. n. 602/1973 e norme correlate). Gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della Riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **summe aggiuntive** sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con mod. F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'art. 166, comma 8, lettere a) e b) della legge n.388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui

segue

GLI APPROFONDIMENTI



Denominazione Agente della Riscossione

è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e art. 116, comma 9; D.Lgs n. 46/1999, artt. 24 e 27; D.P.R. 602/1973, art. 30, così come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 46/1999).

Le spese per l'eventuale attività esecutiva svolta dall'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.Lgs 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate in ragione e proporzionalmente all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

FAC SIMILE

GLI APPROFONDIMENTI



Denominazione Agente della Riscossione
Indirizzo
Cap Comune



00000000000000000000

Destinatario
Cognome Nome/Denominazione
Indirizzo
CAP Comune

notifica

Oggi lo sottoscritto ho notificato la presente cartella di pagamento
in

☐ personalmente
al destinatario

☐ consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al signor _____

che si è qualificat_____

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

☐ depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di deposito
dopo aver constatato
la temporanea assenza
del destinatario, e

☐ l'incapacità _____

☐ il rifiuto _____

☐ l'assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

☐ depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario

Dai registri anagrafici del
Comune risulta

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal _____ al _____

data _____

p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Num. richiesta: XXXXX

GLI APPROFONDIMENTI

Articolo pubblicato in data 9 giugno 2012

Per richiedere la consulenza contattaci a:
consulenzafiscale @misterfisco.it